

Controversia sulla segnalazione alla centrale rischi: si applica il Codice della Privacy

Trib. Catanzaro, sez. I, ordinanza 9 maggio 2014 (est. Pierpaolo Vincelli)

SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI – CONTROVERSIA – RICONDUCEBILE ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA PRIVACY – SUSSISTE – CONSEGUENZE – RITO APPLICABILE E COMPETENZA TERRITORIALE

La controversia relativa alla sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi rientra nell’ambito di applicazione del c.d. “codice Privacy”. Ne consegue che l’azione, la quale dovrà seguire le forme del rito del lavoro, è assegnata alla competenza del “Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati”. Ciò anche dove la parte attrice rivesta la qualità di consumatore, trattandosi di una norma sul foro competente che prevale sul cd. foro del consumatore.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

OSSERVA E RILEVA

1. S, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 26.02.2014, ha chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere i pregiudizi derivanti dalla illecita segnalazione, da parte della ... S.p.A. (di seguito, per brevità, C), dei propri dati personali nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla R S.p.A. (di seguito, per brevità, R).

2. Il ricorso è inammissibile, essendo il Tribunale adito territorialmente incompetente.

3. Come è noto, ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c., la domanda cautelare deve essere proposta davanti al giudice ugualmente competente a conoscere del merito della causa.

4. Al riguardo, l’art. 152 del d.lgs. 196/03 (c.d. codice privacy), dopo aver previsto la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie “che riguardano l’applicazione delle disposizione del presente codice”, rinvia per l’individuazione della disciplina applicabile alla disposizione recata dall’art. 10 del D.lgs., 1 settembre 2011, n. 150.

Il comma 2 dell’art. 10 cit., prevede testualmente che l’azione, la quale dovrà seguire le forme del rito del lavoro, è assegnata alla competenza del “Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati”.

4.1. In ragione della proposizione dell’azione nei confronti della C, occorre allora interrogarsi sulla riconducibilità di tale soggetto entro la categoria di “titolare del trattamento dei dati personali”.

Tale operazione ermeneutica non può prescindere dall’esame del c.d. “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e

puntualità nei pagamenti” di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 300 del 23 dicembre 2004.

In particolare, il suo art.1, tra le definizioni, prevede che debba essere inteso quale “partecipante” “il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni creditizie e può utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Fatta eccezione di soggetti che esercitano attività di recupero crediti, il partecipante può essere:

1. una banca;
2. un intermediario finanziario;
3. un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi”.

Orbene, agevolmente ricondotta la C nella nozione di “partecipante”, deve rilevarsi come la stessa sia qualificata espressamente dall’art. 1 cit. quale “titolare” del trattamento.

Tale conclusione del resto si pone in piena sintonia con quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. n. 196 cit. secondo cui il “titolare” è “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”.

In tal guisa non può esser revocato in dubbio come la C eserciti le proprie decisioni in ordine alle modalità del trattamento, attraverso la comunicazione dei dati del soggetto ammesso al credito.

5. Si contrappone a tale esito ermeneutico quanto statuito da altra parte della giurisprudenza di merito secondo la quale la controversia relativa alla sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del c.d. “codice Privacy”, essendo relativa non alle modalità con cui i dati relativi all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma ancora e più semplicemente all’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi. Ne deriverebbe una violazione del precetto del *neminem laedere* e non una violazione delle modalità di trattamento dei dati (così Tribunale di Verona, 18 marzo 2013).

5.1. Tale orientamento non è condivisibile.

5.1.1. Ed infatti, da un lato deve evidenziarsi come, a patto di non dar luogo ad una disputa solo terminologica, la mancanza dei presupposti legittimanti il trattamento dei dati non si risolve in altro che in una cattiva utilizzazione dei dati stessi.

5.1.2. Ma suscettibile di ricomposizione è anche l’altra antinomia individuata nell’essere l’una ipotesi, ovvero la mancanza dei presupposti, riconducibile entro l’ambito del *neminem laedere*; mentre solo l’altra, ovvero quella relativa alle modalità di trattamento dei dati, rientrerebbe nell’ambito applicativo del c.d. codice privacy.

Al riguardo è dirimente osservare come anche la violazione delle modalità di trattamento dei dati personali sia configurata, e non potrebbe

essere altrimenti, quale ipotesi di responsabilità extracontrattuale, essendo espressamente ricondotta entro la portata applicativa dell'art. 2050 c.c. (cfr art. 15 d.lgs. n. 196 cit.).

5.1.3. In ultimo, a porsi in antitesi con l'orientamento giurisprudenziale in esame è lo stesso tenore letterale dell'art. 152 del D.lgs. cit., il quale ricomprende, con una formulazione ampia, nella sua portata applicativa "tutte le controversie che riguardano comunque l'applicazione delle disposizione del presente codice".

5.2. In conclusione deve ritenersi che la domanda cautelare relativa alla sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi debba essere ricompresa nello spettro applicativo del "codice Privacy".

6 Né nel caso concreto potrebbe venir in rilievo un contrasto tra il foro di cui all'art. 10 d.lgs. n. 150/11 cit. e quello previsto dall'art. 33 lett. u) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo).

6.1. Ed infatti, il ricorrente neanche ha allegato la propria qualità di consumatore.

7. Solo per completezza, tuttavia non appare superfluo interrogarsi su quale sia il rapporto tra le due disposizioni, in particolare stabilendo quale delle due assuma carattere prevalente.

Nella soluzione di tale questione non può che darsi atto delle conclusioni a cui di recente è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo indirizzo ermeneutico, "Il foro del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dall'art. 152, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003 in tema di tutela giudiziale dalle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali ha carattere esclusivo, con la conseguenza che esso attrae la relativa domanda di risarcimento dei danni e prevale anche sul foro del consumatore indicato all'art. 1469-"bis", terzo comma n. 19, cod. civ., attesa la diversità di ragione che presiede le due discipline, da ravvisarsi per quest'ultima nella differente forza contrattuale delle parti e per la prima viceversa nella particolare natura e potenziale lesività dell'attività di trattamento d'informazioni concernenti soggetti identificati o identificabili, indipendentemente dalla posizione delle parti e dai loro "rapporti di forza" (così Cass. civ., n. 12980/2006).

Secondo altro filone giurisprudenziale, invece, "In tema di competenza territoriale, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all'art. 33, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo" (così Cass. civ., n. 21814/2009).

Le conclusioni cui pervengono le citate pronunce divergono solo formalmente.

Ed infatti, l'orientamento favorevole alla tesi della prevalenza del foro di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 fa leva, in forza dei principi di successione delle leggi nel tempo, sulla sopravvenienza di tale corpus normativo rispetto a quello introdotto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

7.1. Orbene, la questione deve essere riesaminata alla luce delle modifiche apportate alla disposizione di cui all'art. 152 d.lgs. n. 196/2003 dall'art. 10 d.lgs. n. 150/2011.

Tale previsione, contemplando la competenza del giudice ove ha sede il titolare del trattamento dei dati personali, ha ribaltato il rapporto tra i due fori, determinandosi perciò la prevalenza del criterio previsto dalla disposizione più recente recata dal d.lgs. n. 150/11 cit.

7.2. Solo per completezza non appare superfluo evidenziare come, sia una parte della dottrina, che anche una parte della giurisprudenza (al riguardo si rinvia a Cass. civ. 21814/2009, penultimo periodo), si siano interrogate sulla possibile difficile conciliabilità di tale soluzione rispetto al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost.

Tale questione tuttavia è stata ritenuta inammissibile da altra parte della giurisprudenza la quale, interpellata, nel quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 205 cit. (c.d. codice del consumo), ha statuito che "È manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 152, comma 2, d.lgs. n. 156 del 2003, il quale indica nel luogo di residenza del titolare del trattamento il foro territoriale esclusivo per le controversie in materia di protezione dei dati personali di cui al comma 1, rispondendo esso alla scelta -dal legislatore operata facendo non irragionevole esercizio della sua discrezionalità- di privilegiare l'esigenza di vicinanza del giudice al luogo di trattamento e diffusione dei dati" (così Cass. civ., n. 12980/2006 cit.).

8. In definitiva la competenza deve essere individuata nel foro ove ha sede la C quale "titolare - partecipante" dei dati.

9. In considerazione degli interventi legislativi, e dei conseguenti arresti giurisprudenziali succedutisi nel tempo e volti ad individuare il giudice territorialmente competente, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da .. S, nei confronti di C S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- 1) dichiara il ricorso inammissibile, per incompetenza territoriale del giudice adito;
- 2) compensa per intero le spese di lite.

Si comunichi.

Catanzaro, 9 maggio 2014